

Malattia e più aspettativa

DI GIUSEPPE MANTICA

Maggiori riguardi per le patologie oncologiche. Valgono anche per il personale della scuola le disposizioni di agevolazione del rapporto di lavoro ricordate dal ministro del welfare, Roberto Maroni, nella circolare n. 40 /2005. Con la norma di prassi il dicastero del lavoro e delle politiche sociali invita le parti interessate nella contrattazione collettiva di tutti i settori lavorativi a incrementare il periodo di comporto (previsto dall'art. 2110 c.c.) ossia il tempo di assenza dal posto di lavoro per causa di malattia oltre il



Roberto Maroni

quale il datore di lavoro ha diritto di procedere al licenziamento. Il ministro ha avuto cura di rilevare che, per una più efficace ed effettiva tutela dei lavoratori afflitti da patologie tumorali, l'ordinamento giuridico ha introdotto altri importanti istituti quali l'ulteriore possibilità che i contratti prevedano anche un maggior periodo di aspettativa non retribuita, da porre in successione al periodo di comporto; nonché il congedo straordinario, con un massimo di 30 giorni (ex lege n. 118/71), per cure ai soggetti riconosciuti invalidi civili e il permesso di due ore al giorno o di tre giorni mensili per i soggetti interessati dai benefici della legge n. 104/92. Quest'ultima norma consente altresì il diritto di chiedere il trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (oltre, a similari agevolazioni per i lavoratori-familiari).

Infine, viene ricordato che il decreto legislativo n. 276/2003 prevede per i soggetti affetti da patologie oncologiche, che tuttavia abbiano residue capacità lavorative, la possibilità della trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale (vale a dire, meno giorni lavorativi nel periodo, oppure meno ore al giorno durante il periodo intero).